N. 231/2021 RG

# REPUBBLICA ITALIANA
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, all'udienza 22 settembre 2022 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato

**S E N T E N Z A**

nella causa n. 231/21 R.G.L. promossa da:

**Pero Angelo Mario**, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Fabrizio Brignolo

ricorrente

c o n t r o

**Ministero dell'Istruzione**, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis cpc, dai dottori Pierangela Dagna, dirigente, e Alberto Pavanello, funzionario

resistente

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che:

1. Angelo Mario Pero allega di aver presentato domanda per l'inserimento nella graduatoria prov.le di II fascia e di III fascia di svariati istituti, tra cui l'I.C. di Castell'Alfero, per le classi di concorso A-30 Musica nella scuola secondaria di I° grado e AD-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I° grado;
2. di avere, a sostegno, presentato il Diploma di Corno di Conservatorio vecchio ordinamento e 24 CFU;
3. il dirigente scolastico, con provvedimento 1.10.2020, lo aveva individuato destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro classe di concorso A-30;
4. in pari data era stato sottoscritto contratto di lavoro a tempo determinato;
5. in data 1.12.2020 i punteggi assegnati in sede di graduatoria provinciale per le supplenze erano stati convalidati dal dirigente scolastico;

6. con provvedimento 27.11.2020 il dirigente dell'Ufficio IV ne aveva disposto l'esclusione dalle graduatorie per mancato possesso del titolo di studio congiunto al diploma di conservatorio;

7. con provvedimento 11.12.2020, sostitutivo di quello del 27.11.2020, il dirigente dell'Ufficio IV lo aveva escluso dalla graduatoria provinciale per le supplenze di II fascia e dalle graduatorie di istituto di III fascia per la classe di concorso A-30;

8. l'I.C. di Castell'Alfero aveva, quindi, risolto il contratto di lavoro;

9. successivamente, il ricorrente aveva concluso altro contratto a termine dal 9 al 27 febbraio 2021 per quattro ore settimanali presso l'I.C. C.A. Dalla chiesa di Nizza M.to;

10. Angelo Mario Pero ritiene illegittimo il comportamento del Ministero dell'Istruzione, richiama l'O.M. n. 60/20, il DPR n. 19/16, il DM n. 39/98 e il DM n. 259/17, afferma di essere, pertanto, in possesso dei titoli abilitanti all'insegnamento per le classi di concorso richiamate, e così conclude: "*Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Giudicante Ill.mo, per i motivi in atti dedotti e deducendi: - previamente accertato e dichiarato che la presente controversia, concernente la conformità a Legge e Regolamento degli atti di gestione della Graduatoria Provinciale per le Supplenze che per la classe di concorso A-30 per il Biennio 2020/2022 e pertanto rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro adito; - previa se del caso disapplicazione, annullamento o comunque dichiarazione di inefficacia del provvedimento prot. 0005224 del 11.12.2020 (doc. 7) con cui il Dirigente dell'Ufficio IV e Ambiti territoriali di Alessandria e Asti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte disponeva «l'esclusione dell'aspirante Mario Angelo PERO (C.F.: PRENLM67T11A479C) dalla graduatoria provinciale per le supplenze di II FASCIA e dalle graduatorie d'istituto di III FASCIA degli istituti in cui risulta iscritto per il biennio 2020/22 per la classe di concorso A-30 (musica nella scuola secondaria di I grado)» (e se del caso anche del provvedimento prot. 0004595 del 27.11.2020, doc. 6, di analogo contenuto già annullato e sostituito dall'organo emittente) e della relativa graduatoria, e di ogni altro atto del procedimento - anche occulto e non cognito -*

*presupposto o esecutivo per contrasto con il combinato disposto del D.P.R. 19/2016 e del DM 9 maggio 2017 n. 259; - accertare e dichiarare che il ricorrente dispone dei titoli di accesso alla graduatoria provinciale per le supplenze di II FASCIA e alle graduatorie d'istituto di III FASCIA degli istituti in cui risulta iscritto per il biennio 2020/22 per la classe di concorso A-30 (musica nella scuola secondaria di I grado), così come previsti dal combinato disposto del D.P.R. 19/2016 e del DM 9 maggio 2017 n. 259; - conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esclusione del Ricorrente dalla graduatoria predetta; - conseguentemente accertare e dichiarare, ad ogni effetto giuridico ed economico, l'illegittimità e conseguentemente dichiarare la nullità, l'annullamento o l'inefficacia della risoluzione, disposta con provvedimento 15/1272020 dall'IC Castell'Alfero (doc. 12), del rapporto di lavoro instaurato con il Resistente in forza del contratto stipulato in data 01.10.2020, «per l'insegnamento di – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – (A030), con decorrenza dal 01/10/2020» e fino al 30/06/2021 «per n. 19 ore settimanali di lezione presso DE ROLANDIS – CASTELL'ALFERO (ATMM80501Q)» (doc. 4); - conseguentemente accertare e dichiarare, ad ogni effetto giuridico ed economico, il diritto dell'esponente alla esecuzione del contratto 01.10.2020 (doc. 4) di cui al punto precedente; - conseguentemente dichiarare tenuto e condannare il resistente a reintegrare il Ricorrente nella graduatoria provinciale per le supplenze di II FASCIA e nelle graduatorie d'istituto di IIIFASCIA degli istituti in cui risulta iscritto per il biennio 2020/22 per la classe di concorso A-30 (musica nella scuola secondaria di I grado); - conseguentemente dichiarare tenuto e condannare il resistente a reintegrare in servizio il ricorrente fino alla scadenza naturale del contratto predetto (doc. 4) prevista per il 30/06/2021, con ogni conseguente effetto giuridico ed economico; - conseguentemente dichiarare tenuto e condannare il Resistente (con condanna generica) a corrispondere all'esponente tutte le retribuzioni maturate dal momento della cessazione del servizio (15.12.2020) e maturande fino alla naturale scadenza del contratto prevista per il 30/06/2021 (dandosi atto che il Ricorrente riserva separato giudizio per la precisa determinazione della differenza tra la retribuzione che l'esponente avrebbe percepito*

*in esecuzione del contratto 01.10.2020, doc. 4 e quanto l'esponente percepirà fino al 30.06.2021 in forza della supplenza di cui al doc. 13 ed eventualmente in forza di eventuali ulteriori contratti); - conseguentemente dichiarare tenuto e condannare il resistente a considerare come valido ed efficace il contratto di cui sopra (doc. 4) e a considerare come correttamente espletata l'attività lavorativa ivi prevista, anche ai fini di ogni progressione di carriera e comunque per ogni giuridico effetto; - con ogni provvedimento consequenziale e di Legge; - con il favore delle spese di causa e degli onorari di patrocinio, anche per eventuali C.T. di Ufficio e di Parte e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto difensore che dichiara di averle integralmente anticipate*";

11. resiste il Ministero dell'Istruzione;

12. rileva che per la classe di concorso A-30 la Tabella A allegata al DPR n. 19/16 prevede il possesso congiunto del diploma di conservatorio (vecchio ordinamento) con il diploma di scuola secondaria superiore, e così conclude: "*Voglia l'ON Tribunale, adversis reiectis, per le causali di cui in narrativa, - in via principale rigettare la domanda del ricorrente, con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ex art. 152 bis - disp. Att. Cpc - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, compensare interamente le spese di lite*".

Ritenuto che:

13. l'ordinanza ministeriale n. 60/20 ha costituito le nuove GPS per l'assegnazione delle supplenze annuali, prevedendo due fasce, la prima per gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento e della specializzazione per il sostegno, la seconda per gli aspiranti non abilitati e non specializzati in possesso dei requisiti previsti per le classi di concorso;

14. il ricorrente non rientra certamente nella prima fascia, per cui occorre verificare se rientri nella seconda fascia;

15. la disciplina positiva è contenuta nel DPR n. 19/16 integrato dal DM n. 259/17;

16. il DM n. 259/17 ha disposto la "…*revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola*

*secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016, come indicato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo*" (art. 1);

17. inoltre, sempre il DM n. 259/17, ha previsto una clausola di salvaguardia per coloro che all'entrata in vigore del DPR n. 19/16 erano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM n. 39/98 e del DM n. 22/05, i quali "…*possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo…e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19 del 14 febbraio 2016*" (art. 5);

18. il ricorrente al momento dell'entrata in vigore del DPR cit. era certamente in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso alla classe di concorso A-30 previsti dai DD.MM. nn. 39/98 e 22/05 e cioè il diploma di conservatorio, per cui aveva diritto ad essere inserito nelle graduatorie di Istituto per detta classe di concorso e ben poteva prestare l'attività di cui al contratto unilateralmente risolto dall'Amministrazione;

19. la tesi sostenuta dal Ministero dell'Istruzione non è condivisibile, in quanto il dato letterale dell'art. 5 del DM n. 259/17 è chiaro nel non limitare la possibilità di inserimento nelle graduatorie ai soli aspiranti che fossero già iscritti nelle dette graduatorie, e dunque va inteso come riferito a tutti coloro che alla data di entrata in vigore del DPR cit. fossero in possesso dei titoli di studio previsti dalla precedente normativa regolamentare;

20. pertanto, deve essere dichiarata illegittima l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie per la classe di concorso A-30 ed illegittima la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del Ministero dell'Istruzione;

21. il Ministero dell'Istruzione deve, pertanto, essere condannato a reintegrare il ricorrente nella GPS di II fascia, classe di concorso A-30, biennio 2020-2022;

22. l'illegittima risoluzione unilaterale del contratto di lavoro ha senz'altro provocato un danno al ricorrente, quanto meno nella misura delle retribuzioni che avrebbe

percepito sino alla scadenza del termine, dedotto l'*aliunde perceptum*, costituito da quanto ricevuto dall'Istituto Comprensivo C.A. Dalla Chiesa di Nizza M.to;

23. la soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.

**P. Q. M.**

il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato che il ricorrente è in possesso dei titoli per l'accesso alla graduatoria provinciale per le supplenze di seconda fascia e alle graduatorie d'istituto di terza fascia per la classe di concorso A30, biennio 2020/2022, dichiara illegittima l'esclusione del ricorrente da detta graduatoria nonché illegittima la risoluzione del rapporto di lavoro da parte del Ministero dell'Istruzione;

conseguentemente dichiara tenuto e condanna il Ministero dell'Istruzione a reintegrare il ricorrente nella gps di II fascia, biennio 2020/2022, classe di concorso A30;

dichiara tenuto e condanna il Ministero dell'Istruzione a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno e dedotto l'*aliunde perceptum*, le retribuzioni relative al contratto di lavoro risolto;

condanna il Ministero dell'Istruzione a rimborsare al ricorrente, con distrazione in favore dell'Avv. Fabrizio Brignolo, le spese processuali che liquida in € 259,00 per contributo unificato e in € 1.200,00 per onorari oltre spese generali, cpa ed IVA.

Motivazioni in trenta giorni.

Alessandria, 22/09/2022.

Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio